



CORTE DI APPELLO DELL'AQUILA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello dell'Aquila, composta dai Sigg. Magistrati :

- 1) dott.ssa **Fabrizia FRANCABANDERA** Presidente – relatore
- 2) dott.ssa **Carla DE MATTEIS** Consigliere
- 3) dott. **Marco FLAMINI** Consigliere

alla pubblica udienza del **10 novembre 2014**, con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale, dott. **Romolo COMO**, e con l'assistenza del Cancelliere dott.ssa **Maria Antonietta Tiriticco**,

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel processo penale a carico di:

1) BARBERI Franco, nato a Pietrasanta (LU) il 16.8.1938, residente a Roma in Via Domenico Fontana n° 34, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia, avv. Francesco PETRELLI, a Roma in Via Gualtiero Serafino n° 8; **libero, presente.**

Difensore di fiducia: **avv. Francesco PETRELLI del foro di Roma, presente.**

2) DE BERNARDINIS Bernardo, nato a Genova il 21.4.1948 e ivi residente in Via Tortosa n° 4/39, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia, avv. Filippo DINACCI, a Roma in Viale Giulio Cesare n° 6; **libero, presente.**

Difensore di fiducia: **avv. Filippo DINACCI del foro Roma, presente.**

3) BOSCHI Enzo, nato a Arezzo il 27.2.1942, residente a Bologna in Via Dè Griffoni n° 5, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia avv. Marcello MELANDRI a Roma in Viale Giulio Cesare n° 6; **libero, presente.**

Difensore di fiducia: **avv. Marcello MELANDRI, del foro di Roma, presente.**

4) SELVAGGI Giulio, nato a Roma il 20.10.1963, residente a Albano Laziale (RM) in Via della Selvotta n° 15, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia, avv. Giampiero PALLOTTA, a Roma in Via Nomentana n° 76;

N° **3317** Reg.Sent.

N° **2583/2013** R.G.App.

N° **253/2010** R.G.N.R.

N° **2639/2010** R.G.N.R.

SENTENZA

in data **10-11-14**

depositata in Cancelleria

il **06-02-15**

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Fernando Casillo

Notificato estratto contumaciale

il _____

Il Cancelliere

Divenuta irrevocabile

il _____

Il Cancelliere

Trasmesso estratto per

Esecuzione – comun.ne

alla Procura presso il

Tribunale – P.Gen.

di _____

in data _____

Il Cancelliere

Redatta scheda

il _____

Estratto al Carcere

di _____

il _____

libero, presente.

Difensori di fiducia: **avv. Franco Carlo COPPI, del foro di Roma, presente, e avv. Giampiero PALLOTTA, del foro di Roma, non comparso.**

5) CALVI Gian Michele, nato a Pavia il 18.6.1957 e ivi residente in Corso Strada Nuova n° 79, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessandra STEFANO a Pavia in Via Pusterla n° 9; **libero, contumace.**

Difensore di fiducia: **avv. Enzo MUSCO, del foro di Catania, non comparso, sostituito dall'avv. Nello SERCHIA, del foro di Avezzano.**

6) EVA Claudio, nato a Pola (Slovenia) il 5.2.1938 e residente a Genova in Via Giovanni Monleone n° 3/5, con domicilio ivi dichiarato; **libero, assente.**

Difensori di fiducia: **avv. Alessandra STEFANO, del foro di Pavia, presente, e avv. Alfredo BIONDI, del foro di Genova, non comparso.**

7) DOLCE Mauro, nato a Roma il 19.7.1953 e ivi residente in Via Marescotti n° 13, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia, avv. Filippo DINACCI, a Roma in Viale Giulio Cesare n° 6; **libero, presente.**

Difensore di fiducia: **avv. Filippo DINACCI, del foro di Roma, presente.**

i m p u t a t i

PROC. PEN. n. 253/10 R.G.N.R. e N. 448/11 Reg. G.I.P.

del reato p. e p. dagli artt. 113, 589 commi 1 e 3, 590 c.p., poiché in cooperazione colposa tra loro:

BARBERI Franco, quale Presidente vicario della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi e Ordinario di Vulcanologia Università Roma Tre;

DE BERNARDINIS Bernardo, quale Vice Capo settore tecnico operativo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile;

BOSCHI Enzo, quale Presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Ordinario di Fisica Terrestre Università di Bologna; **SELVAGGI Giulio**, quale Direttore del Centro Nazionale Terremoti; **CALVI Gian Michele**, quale Direttore della Fondazione Eucentre (European Centre for Training and Research in Earthquake Engineering) e Ordinario di Progettazione in zona sismica Università di Pavia; **EVA Claudio**, quale Ordinario di fisica terrestre Università di Genova; **DOLCE Mauro**, quale Direttore dell'Ufficio Rischio Sismico del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e Ordinario di Tecnica delle costruzioni Università di Napoli Federico II;

tutti quali componenti della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi, riunitasi a L'Aquila in data 31.03.2009 con *"l'obiettivo di fornire ai cittadini abruzzesi tutte le informazioni disponibili alla comunità scientifica sull'attività sismica delle ultime settimane"*; per colpa consistita in negligenza imprudenza, imperizia;

in violazione degli artt. 2, 3, 9 Legge n. 225 del 24.02.1992, degli artt. 5 e 7 bis Legge n. 401 del 09.11.2001, dell'art. 4 Legge n. 21 del 26.01.2006, dell'art. 3 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 23582 del 03.04.2006; in violazione altresì della normativa generale della Legge n. 150 del 7 giugno 2000 in materia di disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni;

effettuando, in occasione della detta riunione, una *"valutazione dei rischi connessi"* all'attività sismica in corso sul territorio aquilano dal dicembre 2008 approssimativa, generica ed inefficace in relazione alle attività e ai doveri di *"previsione e prevenzione"*;

fornendo, in occasione della detta riunione, sia con dichiarazioni agli organi di informazione sia con redazione di un verbale, al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, all'Assessore Regione Abruzzo alla Protezione Civile, al Sindaco dell'Aquila, alla cittadinanza aquilana, informazioni incomplete, imprecise e contraddittorie sulla natura, sulle cause, sulla pericolosità e sui futuri sviluppi dell'attività sismica in esame, in tal modo vanificando le finalità di *"tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi che determinino situazioni di grave rischio"*,

affermando che sui terremoti *"non è possibile fare previsioni"*, *"è estremamente difficile fare previsioni temporali sull'evoluzione dei fenomeni sismici"*, *"la semplice osservazione di molti piccoli terremoti non costituisce fenomeno precursore"* e al contempo l'esatto contrario ovvero *"qualunque previsione non ha fondamento scientifico"*;

ritenendo che *"i forti terremoti in Abruzzo hanno periodi di ritorno molto lunghi. Improbabile il rischio a breve di una forte scossa come quella del 1703, pur se non si può escludere in maniera assoluta"*;

ritenendo che *"non c'è nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento"*;

rilevando che *"le registrazioni delle scosse sono caratterizzate da forti picchi di accelerazione, ma con spostamenti spettrali molto contenuti di pochi millimetri e perciò difficilmente in grado di produrre danni alle strutture, c'è quindi da attendersi danni alle strutture più sensibili alle accelerazioni quali quelle a comportamento fragile"*; qualificando lo sciame sismico che interessa L'Aquila da circa tre mesi come un normale fenomeno geologico; esso *"si colloca diciamo in una fenomenologia senz'altro normale dal punto di vista dei fenomeni sismici che ci si aspetta in questo diciamo in questa tipologia di territori che poi, è centrata attorno all'Abruzzo però, ha colpito un po' il Lazio, un po' le Marche, oscillata diciamo nella zona del centro Italia"*; affermando che allo stato attuale, non vi è pericolo, la situazione è favorevole perché c'è uno scarico di energia continuo, *"non c'è un pericolo, io l'ho detto al Sindaco di Sulmona, la comunità scientifica mi continua a confermare che anzi è una situazione favorevole perciò uno scarico di energia continuo, e quindi sostanzialmente ci sono anche degli eventi piuttosto intensi, non sono intensissimi, quindi in qualche modo abbiamo avuto abbiamo visto pochi danni"*;

venendo così meno ai doveri di valutazione del rischio connessi alla loro qualità e alla loro funzione e tesi alla previsione e alla prevenzione e ai doveri di informazione chiara, corretta, completa; cagionavano, in occasione della violenta scossa di terremoto (magnitudo momento $MW = 6.3$, magnitudo locale $ML = 5.8$) del 06.04.2009 ore 3,32, la morte di:

Berardini Giovanna, nata a L'Aquila il 28.9.1978, ivi residente in Via Fortebraccio 7, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Fortebraccio 7, L'Aquila;

Bonanni Anna Berardina, nata a Fossa (AQ) il 16.11.1936, residente a L'Aquila frazione Onna in Via della Ruetta 2, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via della Ruetta 2, Onna;

Carosi Claudia, nata a L'Aquila il 25.5.1979, ivi residente in Via della Croce Rossa 105/B, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via XX Settembre 123, L'Aquila;

Ciancarella Elvezia, nata a Scoppito (AQ) il 13.12.1958, residente a L'Aquila Via Generale Francesco Rossi 22, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Generale Francesco Rossi 22, L'Aquila;

Cinque Davide, nato a L'Aquila il 22.10.1997, ivi residente in Via Campo di Fossa 6/B, deceduto in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Campo di Fossa 6/B, L'Aquila;

Cinque Matteo, nato a L'Aquila il 5.8.1999, ivi residente in Via Campo di Fossa 6/B, deceduto in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Campo di Fossa 6/B, L'Aquila;

Colaiani Ada Emma, nata a L'Aquila l'11.12.1926, residente a L'Aquila frazione Onna Piazza Umberto I° n. 1, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Piazza Umberto I°, Onna;

Cora Alessandra, nata a L'Aquila l'8.1.1986, ivi residente in Via XX Settembre 79, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via XX Settembre 79, L'Aquila;

Cora Antonella, nata a L'Aquila il 3.1.1982, ivi residente in Via XX Settembre 79, deceduta in data 9.4.2009 in Roma presso il Policlinico Agostino Gemelli a seguito delle gravi lesioni riportate nel crollo dell'abitazione di Via XX Settembre 79, L'Aquila;

Di Marco Stefania, nata a L'Aquila il 12.2.1952, residente a Roma in via Tuoizzi 40/C, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Piazza Umberto I° n. 1, Onna;

Di Marco Paolo, nato a Roma il 30.3.1987, residente a L'Aquila frazione Onna Corso Federico deceduto in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Piazza Umberto I° n. 1, Onna;

Fioravanti Claudio, nato L'Aquila il 28.3.1943, ivi residente in Via Campo di Fossa 6/B, deceduto in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Campo di Fossa 6/B, L'Aquila;

Germinelli Chiara Pia, nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 19.9.1997, residente a L'Aquila Via Luigi Sturzo 39, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Luigi Sturzo 39, L'Aquila;

Germinelli Giuseppina, nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 5.1.2001, residente a L'Aquila Via Luigi Sturzo 39, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Luigi Sturzo 39, L'Aquila;

Germinelli Micaela, nata a San Giovanni Rotondo (FG) l'11.8.1995, residente a L'Aquila Via Luigi Sturzo 39, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Luigi Sturzo 39, L'Aquila;

Germinelli Rosa, nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 29.3.1992, residente a L'Aquila Via Luigi Sturzo 39, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Luigi Sturzo 39, L'Aquila;

Giallonardo Aurelio, nato a L'Aquila il 16.6.1930, ivi residente in Via Campo di Fossa 6/B, deceduto in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Campo di Fossa 6/B, L'Aquila;

Giugno Francesco, nato a L'Aquila il 20.4.2007, ivi residente in Via Fortebraccio 7, deceduto in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Fortebraccio 7, L'Aquila;

Giugno Luigi, nato a L'Aquila l'1.8.1974, ivi residente in via Fortebraccio 7, deceduto in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Fortebraccio 7, L'Aquila;

Ianni Franca, nata a L'Aquila il 17.3.1948, ivi residente in Via Campo di Fossa 6/B, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Campo di Fossa 6/B, L'Aquila;

Liberati Vezio, nato a Tione degli Abruzzi (AQ) il 12.6.1946, residente a L'Aquila Via Generale Francesco Rossi 22, deceduto in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Generale Francesco Rossi 22, L'Aquila;

Massimino Patrizia, nata a Capri (NA) il 19.8.1954, ivi residente in Via Roma 3/A, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via XX Settembre 79, L'Aquila;

Parisse Domenico, nato a L'Aquila il 7.8.1991, ivi residente in frazione Onna Via Oppieti 30, deceduto in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Oppieti 30, Onna;

Parisse Maria Paola, nata a L'Aquila il 10.5.1993, ivi residente in frazione Onna Via Oppieti 30, deceduto in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Oppieti 30, Onna;

Placentino Ilaria, nata a S. Giovanni Rotondo (FG) il 10.11.1989, ivi residente in Via Guerrieri Luigi 15, deceduta in data 6 aprile 2009 nel crollo dell'abitazione di Via Cola dell'Amatrice n.17, L'Aquila;

Rambaldi Ilaria, nata ad Atessa (CH) il 24.1.1984, residente a Lanciano (CH) in Via dei Martiri del 6 Ottobre n.10, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Campo di Fossa 6/B, L'Aquila;

Russo Annamaria, nata a Vieste (FG) il 24.1.1970, residente a L'Aquila Via Luigi Sturzo 39, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Luigi Sturzo 39, L'Aquila;

Spaziani Claudia, nata a Roma il 7.6.1963, residente a L'Aquila Via Luigi Sturzo 33, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Luigi Sturzo 33, L'Aquila;

Tomei Paola, nata a L'Aquila il 28.5.1960, ivi residente in frazione Pianola Via Salmaggi 7, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Luigi Sturzo 39, L'Aquila;

Vasarelli Giuseppina, nata a L'Aquila il 2.9.1929, ivi residente in Via Campo di Fossa 6/B, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Campo di Fossa 6/B, L'Aquila;

Visione Daniela, nata a L'Aquila il 20.3.1966, ivi residente in Via Campo di Fossa 6/B, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Campo di Fossa 6/B, L'Aquila;

Vittorini Fabrizia, nata a L'Aquila il 3.6.1999, ivi residente in Via Luigi Sturzo 33, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Luigi Sturzo 33, L'Aquila;

e il ferimento di:

Lauri Piergiorgio, che nel crollo della Casa dello Studente in L'Aquila Via XX Settembre, dove svolgeva servizio notturno di guardiano, riportava lesioni consistite in sindrome post traumatica da stress e traumi agli arti;

indotti a rimanere in casa per effetto esclusivo della condotta sopra descritta, nonostante le scosse di terremoto che si ripetevano numerose da mesi con frequenza e magnitudo crescenti, fino a quella del 6 aprile 2009 ore 03,32.

In L'Aquila tra il 31.03.2009, data della riunione della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi e il 06.04.2009, data dell'evento.

PROC. PEN. n. 2639/10 R.G.N.R. e N. 670/11 Reg. G.I.P.

del reato p. e p. dagli artt. 113, 589 commi 1 e 3, 590 c.p., poiché in cooperazione colposa tra loro:

BARBERI Franco, quale Presidente vicario della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi e Ordinario di Vulcanologia Università Roma Tre;

DE BERNARDINIS Bernardo, quale Vice Capo settore tecnico operativo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile;

BOSCHI Enzo, quale Presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Ordinario di Fisica Terrestre Università di Bologna; **SELVAGGI Giulio**, quale Direttore del Centro Nazionale Terremoti;


CALVI Gian Michele, quale Direttore della Fondazione Eucentre (European Centre for Training and Research in Earthquake Engineering) e Ordinario di Progettazione in zona sismica Università di Pavia; **EVA Claudio**, quale Ordinario di fisica terrestre Università di Genova; **DOLCE Mauro**, quale Direttore dell'Ufficio Rischio Sismico del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e Ordinario di Tecnica delle costruzioni Università di Napoli Federico II;

tutti quali componenti della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi, riunitasi a L'Aquila in data 31.03.2009 con *"l'obiettivo di fornire ai cittadini abruzzesi tutte le informazioni disponibili alla comunità scientifica sull'attività sismica delle ultime settimane"*; per colpa consistita in negligenza imprudenza, imperizia;

in violazione degli artt. 2, 3, 9 Legge n. 225 del 24.02.1992, degli artt. 5 e 7 bis Legge n. 401 del 09.11.2001, dell'art. 4 Legge n. 21 del 26.01.2006, dell'art. 3 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 23582 del 03.04.2006; in violazione altresì della normativa generale della Legge n. 150 del 7 giugno 2000 in materia di disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni;

effettuando, in occasione della detta riunione, una *"valutazione dei rischi connessi"* all'attività sismica in corso sul territorio aquilano dal dicembre 2008 approssimativa, generica ed inefficace in relazione alle attività e ai doveri di *"previsione e prevenzione"*;

fornendo, in occasione della detta riunione, sia con dichiarazioni agli organi di informazione sia con redazione di un verbale, al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, all'Assessore Regione Abruzzo alla Protezione Civile, al Sindaco dell'Aquila, alla cittadinanza aquilana, informazioni incomplete, imprecise e contraddittorie sulla natura, sulle cause, sulla pericolosità e sui futuri sviluppi dell'attività sismica in esame, in tal modo vanificando le finalità di *"tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti"*



da calamità naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi che determinino situazioni di grave rischio",

affermando che sui terremoti "non è possibile fare previsioni", "è estremamente difficile fare previsioni temporali sull'evoluzione dei fenomeni sismici", "la semplice osservazione di molti piccoli terremoti non costituisce fenomeno precursore" e al contempo l'esatto contrario ovvero "qualunque previsione non ha fondamento scientifico";

ritenendo che "i forti terremoti in Abruzzo hanno periodi di ritorno molto lunghi. Improbabile il rischio a breve di una forte scossa come quella del 1703, pur se non si può escludere in maniera assoluta";

ritenendo che "non c'è nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento"; rilevando che "le registrazioni delle scosse sono caratterizzate da forti picchi di accelerazione, ma con spostamenti spettrali molto contenuti di pochi millimetri e perciò difficilmente in grado di produrre danni alle strutture, c'è quindi da attendersi danni alle strutture più sensibili alle accelerazioni quali quelle a comportamento fragile"; qualificando lo sciame sismico che interessa L'Aquila da circa tre mesi come un normale fenomeno geologico; esso "si colloca diciamo in una fenomenologia senz'altro normale dal punto di vista dei fenomeni sismici che ci si aspetta in questo diciamo in questa tipologia di territori che poi, è centrata attorno all'Abruzzo però, ha colpito un po' il Lazio, un po' le Marche, oscillata diciamo nella zona del centro Italia"; affermando che allo stato attuale, non vi è pericolo, la situazione è favorevole perché c'è uno scarico di energia continuo, "non c'è un pericolo, io l'ho detto al Sindaco di Sulmona, la

comunità scientifica mi continua a confermare che anzi è una situazione favorevole perciò uno scarico di energia continuo, e quindi sostanzialmente ci sono anche degli eventi piuttosto intensi, non sono intensissimi, quindi in qualche modo abbiamo avuto abbiamo visto pochi danni";

venendo così meno ai doveri di valutazione del rischio connessi alla loro qualità e alla loro funzione e tesi alla previsione e alla prevenzione e ai doveri di informazione chiara, corretta, completa; cagionavano, in occasione della violenta scossa di terremoto (magnitudo momento $MW = 6.3$, magnitudo locale $ML = 5.8$) del 06.04.2009 ore 3,32, la morte di:

Hussein Hamade, nato a Haifa (Israele) il 28.07.1987, residente in Israele, domiciliato in L'Aquila Via XX Settembre n.46/52 "Casa dello Studente", deceduto in data 6.4.2009 nel crollo dell'edificio di Via XX Settembre n.46/52 "Casa dello Studente", L'Aquila;

Alloggia Silvana, nata a L'Aquila il 09.11.1942, residente a L'Aquila frazione Paganica in Via Casalsa n.5, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di L'Aquila, frazione Paganica, in Via Casalsa n.5;

Di Pasquale Alessio, nato a Avezzano (AQ) il 14.10.1988, ivi residente Via Luigi capuana n.4, deceduto in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di Via Campo di Fossa n.6/B, L'Aquila;

Di Simone Alessio, nato Penne (PE) il 13.09.1984, domiciliato in L'Aquila Via XX Settembre n.46/52 "Casa dello Studente", deceduto in data 6.4.2009 nel crollo dell'edificio di Via XX Settembre n.46/52 "Casa dello Studente", L'Aquila;

Cicchetti Adalgisa, nata a L'Aquila il 08.05.1932, ivi residente frazione Tempera in Via dell'Orto Nuovo n.22, deceduta in data 6.4.2009 nel crollo dell'abitazione di L'Aquila frazione Tempera Via dell'Orto Nuovo n. 22;

e il ferimento di:

Di Bernardo Cinzia, Fulcheri Ana Paola, Shahin Hisham, Cacioppo Stefania, che nel crollo della Casa dello Studente in L'Aquila Via XX Settembre n.46/52, dove domiciliavano quali studenti universitari, riportavano lesioni consistite in sindrome post traumatica da stress e traumi agli arti; indotti a rimanere in casa per effetto esclusivo della condotta sopra descritta, nonostante le scosse di terremoto che si ripetevano numerose da mesi con frequenza e magnitudo crescenti, fino a quella del 6 aprile 2009 ore 03,32.

In L'Aquila tra il 31.03.2009, data della riunione della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi e il 06.04.2009, data dell'evento.

PARTI CIVILI:

- **LIBERATI Riccardo**, in proprio e quale erede di Liberati Vezio e Ciancarella Elvezia, rappresentato e difeso dall'avv. **Amedeo CIUFFETELLI**, del foro di L'Aquila, presente.
- **GIORDANI Linda Giuseppina**, quale erede di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo, **DE RUBEIS Giovanna**, **VITTORINI Paolo**, **VITTORINI Andrea** e **VITTORINI Stefano**, quali eredi di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia, **CINQUE Teobaldo**, **BASTIDA Maria Luisa** e **CINQUE Federica**, quali eredi di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo, rappresentati e difesi dall'avv. **Attilio Maria CECCHINI**, del foro di L'Aquila, presente.
- **LIBERATI Marianna**, in proprio e quale erede di Liberati Vezio e Ciancarella Elvezia, rappresentata e difesa dall'Avv. **Berardino CIUCCI**, del foro di L'Aquila, non comparso, sostituito dall'Avv. **Francesco ROSETTINI**, del foro di L'Aquila.
- **CORA Maurizio**, quale erede di Massimino Patrizia, Cora Alessandra e Cora Antonella, rappresentato e difeso dall'avv. **Gianfranco IADECOLA**, del foro di Teramo, non comparso, sostituito dall'Avv. **Aleandro EQUIZI**, del foro di L'Aquila.
- **CAROSI Paolo** e **TOMEI Fiorella**, in proprio e quali eredi di Carosi Claudia, **GIALONARDO Corrado** e **GIALONARDO Franca**, in proprio e quali eredi di Giallonardo Aurelio e Vasarelli Giuseppina, **SALVI Velina**, **TOMEI Mario** e **TOMEI Ortesia**, quali eredi di Tomei Paola, rappresentati e difesi dall'avv. **Antonio VALENTINI**, del foro di L'Aquila, presente.
- **CAROSI Ilaria**, in proprio e quale erede di Carosi Claudia, **DI MARCO Giusy**, quale erede di Tomei Paola, rappresentate e difese dall'avv. **Francesco VALENTINI**, del foro di L'Aquila, non comparso, sostituito dall'Avv. **Silvia CATALUCCI**, del foro di L'Aquila.
- **DI BERNARDO Cinzia**, **FULCHERI Ana Paola**, **SHAHIN Hisham**, **CACIOPPO Stefania**, in proprio, e **HAMADE Amin**, **HAMADE Sana**, **HAMADE Moatasem**, **HAMADE Reham**, **HAMADE Mahmud**, **HAMADE Husein** e **QANADLI Fatima**, quali eredi di Hamade Hussein, tutti rappresentati e difesi dall'avv. **Wania DELLA VIGNA**, del foro di Teramo, presente.
- **LIBERATI Elisabetta**, in proprio e quale erede di Liberati Vezio e Ciancarella Elvezia, rappresentata e difesa dall'avv. **Francesco ROSETTINI**, del foro di L'Aquila, presente.
- **CINQUE Massimo** e **CINQUE Roberta**, quali eredi di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo, **VISIONE Pier Paolo** e **VISIONE Remo**, quali eredi di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo, **VITTORINI Vincenzo** e **VITTORINI Federico**, quali eredi di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia, **DE LAURETIS NISII Angela** e **SPAZIANI Alessandro**, quali eredi di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia, rappresentati e difesi dall'avv. **Angelo COLAGRANDE**, del foro di L'Aquila, presente.
- **PARISSE Giustino** e **SETTE Dina**, quali eredi di Parisse Domenico e Parisse Maria Paola, **SCIMIA Aldo**, quale erede di Bonanni Anna Berardina, rappresentati e difesi dall'avv. **Fabio ALESSANDRONI**, del foro di L'Aquila, presente.
- **CINCIS Ivana** e **GIUGNO Linda**, in proprio e quale eredi di Giugno Luigi e Giugno Francesco, **GERMINELLI Michele**, quale erede di Germinelli Chiara Pia, Germinelli Giuseppina, Germinelli Micaela e Germinelli Rosa, rappresentati e difesi dall'avv. **Maria Teresa DI ROCCO**, del foro di L'Aquila, presente.
- **FIORAVANTI Federica** e **FIORAVANTI Guido**, quali eredi di Fioravanti Claudio e Ianni Anna, rappresentati e difesi dall'avv. **Gregorio EQUIZI**, del foro di L'Aquila, non comparso, sostituito dall'avv. **Aleandro EQUIZI**, del foro di L'Aquila.

- **RAMBALDI Alessandra**, quale erede di RAMBALDI Giuseppe, deceduto, a sua volta erede di Rambaldi Ilaria, rappresentato e difeso **dall'avv. Mario DI IULLO, del foro di Lanciano, presente.**
- **TASSONI Enrico**, quale erede di Alloggia Silvana, rappresentato e **difeso dall'avv. Claudio VERINI, del foro di L'Aquila, non comparso, sostituito dall'Avv. Amedeo CIUFFETELLI, del foro di L'Aquila.**
- **LAURI Piergiorgio**, rappresentato e **difeso dall'avv. Roberto MADAMA, del foro di L'Aquila, non comparso, sostituito dall'avv. Amedeo CIUFFETELLI, del foro di L'Aquila.**
- **PICCININI Maria Grazia e RAMBALDI Alessandra**, quali eredi di Rambaldi Ilaria, rappresentati e difesi **dall'avv. Luciano ANGELONE, del foro di Sulmona, non comparso, sostituito dall'avv. Mario DI IULLO, del foro di Lanciano.**
- **PLACENTINO Donato, RICCI Giuseppina, PLACENTINO Rossella e PLACENTINO Lucia**, quali eredi di Placentino Ilaria, rappresentati e difesi **dall'avv. Elena LEONARDI, del foro di Rieti, presente.**
- **TASSONI Carlo**, quale erede di Alloggia Silvana, rappresentato e difeso **dall'avv. Vincenzo CALDERONI, del foro di L'Aquila, non comparso, sostituito dall'avv. Francesco ROSETTINI, del foro di L'Aquila.**
- **CASTELLANO Marco**, quale erede di Cicchetti Adalgisia, rappresentato e difeso **dall'avv. Gianluca RACANO, del foro di L'Aquila, non comparso, sostituito dall'avv. Francesco ROSETTINI, del foro di L'Aquila.**
- **DI PASQUALE Mario, COSIMATI Maria e DI PASQUALE Cristina**, quali eredi di Di Pasquale Alessio, rappresentati e difesi **dall'avv. Stefano CICCARELLI, del foro di Avezzano, presente.**
- **COMUNE di L'AQUILA**, in persona del Sindaco pro-tempore, con sede a L'Aquila in Via F. Filomusi Guelfi, rappresentato e difeso **dall'avv. Domenico DE NARDIS, del foro di L'Aquila, presente.**

RESPONSABILE CIVILE:

- **PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI**, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, con sede a Roma in Piazza Colonna n° 370 – Palazzo Chigi – rappresentata e difesa dall'**Avvocatura Generale dello Stato, nella persona dell'avv. Carlo SICA e dell'avv. Massimo GIANNUZZI, presenti.**

APPELLANTI:

- il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila;
- il responsabile civile;
- le parti civili Di Pasquale Mario, Cosimati Maria, Di Pasquale Cristina, Lauri Piergiorgio, Castellano Marco, Giallonardo Franca e Giallonardo Corrado;
- tutti gli imputati

avverso la sentenza n° 380 del Tribunale in composizione monocratica di L'AQUILA in data 22 ottobre 2012, resa nei confronti dei predetti imputati, con la quale, in relazione alle suestese imputazioni, veniva dato il seguente dispositivo:

*“Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara gli imputati **BARBERI Franco, DE BERNARDINIS Bernardo, BOSCHI Enzo, SELVAGGI Giulio, CALVI Gian Michele, EVA Claudio e DOLCE Mauro** colpevoli del reato loro ascritto (artt. 113, 589 e 590 c.p.) limitatamente al decesso di:*

1. Bernardi Giovanna, 2. Giugno Francesco, 3. Giugno Luigi, 4. Bonanni Anna Berardina, 5. Carosi Claudia, 6. Liberati Vezio, 7. Ciancarella Elvezia, 8. Visione Daniela, 9. Cinque Davide, 10. Cinque Matteo, 11. Massimino Patrizia, 12. Cora Alessandra, 13. Cora Antonella, 14. Fioravanti Claudio, 15. Ianni Franca, 16. Tomei Paola, 17. Russo Anna Maria, 18. Germinelli Chiara Pia, 19. Germinelli Giuseppina, 20. Germinelli Micaela, 21. Germinelli Rosa, 22. Parisse Domenico, 23. Parisse Maria Paola, 24. Placentino Ilaria, 25. Rambaldi Ilaria, 26. Spaziani Claudia, 27. Vittorini Fabrizia, 28. Alloggia Silvana, 29. Hamade Hussein ad alle lesioni riportate da Fulcheri Ana Paola, Di Bernardo Cinzia, Shain Hisham, Cacioppo Stefania e, concesse a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche, li condanna alla pena di sei anni di reclusione ciascuno.

Visto l'art. 535 c.p.p. pone a carico di tutti gli imputati, in via solidale, il pagamento delle spese processuali.

*Visti gli artt. 29 comma 1 e 32 comma 3 c.p. dichiara gli imputati **BARBERI Franco, DE BERNARDINIS Bernardo, BOSCHI Enzo, SELVAGGI Giulio, CALVI Gian Michele, EVA Claudio e DOLCE Mauro** interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena.*

*Visti gli artt. 538 commi 1 e 3 e 539 comma 1 c.p.p. condanna gli imputati **BARBERI Franco, DE BERNARDINIS Bernardo, BOSCHI Enzo, SELVAGGI Giulio, CALVI Gian Michele, EVA Claudio e DOLCE Mauro** in solido tra loro e con il responsabile civile (Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore), al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, nei confronti delle seguenti parti civili:*

- 1. Scimia Aldo (in relazione al decesso di Bonanni Anna Berardina);*
- 2. Liberati Riccardo (in relazione al decesso di Liberati Vezio e Ciancarella Elvezia);*
- 3. Liberati Marianna (in relazione al decesso di Liberati Vezio e Ciancarella Elvezia);*
- 4. Liberati Elisabetta (in relazione al decesso di Liberati Vezio e Ciancarella Elvezia);*
- 5. Cinque Massimo (in relazione al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo);*
- 6. Cinque Teobaldo (in relazione al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo);*
- 7. Bastida Maria Luisa (in relazione al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo);*
- 8. Cinque Federica ((in relazione al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo);*
- 9. Cinque Roberta (in relazione al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo);*
- 10. Visione Remo (in relazione al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo);*
- 11. Giordani Linda Giuseppina (in relazione al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo);*
- 12. Visione Pier Paolo (in relazione al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo);*
- 13. Fioravanti Federica (in relazione al decesso di Fioravanti Claudio e Ianni Franca);*

14. *Piacentino Donato (in relazione al decesso di Piacentino Ilaria);*
15. *Ricci Giuseppina (in relazione al decesso di Piacentino Ilaria);*
16. *Piacentino Lucia (in relazione al decesso di Piacentino Ilaria);*
17. *Piacentino Rossella (in relazione al decesso di Piacentino Ilaria);*
18. *Rambaldi Giuseppe (in relazione al decesso di Rambaldi Ilaria);*
19. *Piccinini Maria Grazia (in relazione al decesso di Rambaldi Ilaria);*
20. *Rambaldi Alessandra (in relazione al decesso di Rambaldi Ilaria);*
21. *Vittorini Vincenzo (in relazione al decesso di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia)*
22. *Vittorini Vincenzo in qualità di genitore di Vittorini Federico (in relazione al decesso di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia);*
23. *De Lauretiis Nisi Angela (in relazione al decesso di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia);*
24. *Spaziani Alessandro (in relazione al decesso di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia)*
25. *De Rubeis Giovanna (in relazione al decesso di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia);*
26. *Vittorini Paolo (in relazione al decesso di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia);*
27. *Vittorini Andrea (in relazione al decesso di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia);*
28. *Vittorini Stefano (in relazione al decesso di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia);*
29. *Tassoni Enrico (in relazione al decesso di Alloggia Silvana);*
30. *Tassoni Carlo (in relazione al decesso di Alloggia Silvana);*
31. *Cora Maurizio (in relazione al decesso di Massimino Patrizia, Cora Alessandra e Cora Antonella);*
32. *Hamade Amin (in relazione al decesso di Hamade Hussein);*
33. *Hamade Sana (in relazione al decesso di Hamade Hussein);*
34. *Hamade Amin e Hamade Sana in qualità di genitori di Hamade Moatasem (in relazione al decesso di Hamade Hussein);*
35. *Hamade Reham (in relazione al decesso di Hamade Hussein);*
36. *Hamade Mahmud (in relazione al decesso di Hamade Hussein);*
37. *Hamade Husein (in relazione al decesso di Hamade Hussein);*
38. *Qanadli Fatima (in relazione al decesso di Hamade Hussein);*
39. *Di Bernardo Cinzia*
40. *Fulcheri Ana Paola;*
41. *Shain Hisham;*
42. *Cacioppo Stefania;*
43. *Comune di L'Aquila.*

*Visti gli artt. 538 comma 1 e 539 comma 1 c.p.p. condanna gli imputati **BARBERI Franco, DE BERNARDINIS Bernardo, BOSCHI Enzo, SELVAGGI Giulio, CALVI Gian Michele, EVA Claudio e DOLCE Mauro** in via solidale al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, nei confronti delle seguenti parti civili:*

1. *Cincis Ivana (in relazione al decesso di Giugno Luigi e Giugno Francesco);*
2. *Giugno Linda (in relazione al decesso di Giugno Luigi e Giugno Francesco);*
3. *Carosi Paolo (in relazione al decesso di Carosi Claudia);*
4. *Tomei Fiorella (in relazione al decesso di Carosi Claudia);*
5. *Carosi Ilaria (in relazione al decesso di Carosi Claudia);*

6. Fioravanti Guido (in relazione al decesso di Fioravanti Claudio e Ianni Franca);
7. Parisse Giustino (in relazione al decesso di Parisse Domenico e Parisse Maria Paola);
8. Sette Dina (in relazione al decesso di Parisse Domenico e Parisse Maria Paola);
9. Salvi Velina (in relazione al decesso di Tomei Paola);
10. Tomei Mario (in relazione al decesso di Tomei Paola);
11. Tomei Ortesia (in relazione al decesso di Tomei Paola);
12. Di Marco Giusy (in relazione al decesso di Tomei Paola);
13. Germinelli Michele (in relazione al decesso di Germinelli Chiara Pia, Germinelli Giuseppina, Germinelli Micaela e Germinelli Rosa).

Visti gli artt. 538 commi 1 e 3, 539 comma 2 e 540 comma 2 c.p.p. condanna gli imputati **BARBERI Franco, DE BERNARDINIS Bernardo, BOSCHI Enzo, SELVAGGI Giulio, CALVI Gian Michele, EVA Claudio e DOLCE Mauro** in solido tra loro e con il responsabile civile (Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore), al pagamento a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva dei seguenti importi in favore delle parti civili:

1. Scimia Aldo (in relazione al decesso di Bonanni Anna Berardina): Euro 100.000,00;
2. Liberati Riccardo (in relazione al decesso di Liberati Vezio e Ciancarella Elvezia): Euro 200.000,00;
3. Liberati Marianna (in relazione al decesso di Liberati Vezio e Ciancarella Elvezia) Euro 300.000,00;
4. Liberati Elisabetta (in relazione al decesso di Liberati Vezio e Ciancarella Elvezia) Euro 200.000,00;
5. Cinque Massimo (in relazione al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo): Euro 300.000,00;
6. Cinque Teobaldo (in relazione al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo): Euro 130.000,00;
7. Bastida Maria Luisa (in relazione al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo): Euro 130.000,00;
8. Cinque Federica (in relazione al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo): Euro 130.000,00;
9. Cinque Roberta (in relazione al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo): Euro 130.000,00;
10. Visione Remo (in relazione al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo): Euro 270.000,00;
11. Giordani Linda Giuseppina (in relazione al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo): Euro 270.000,00;
12. Visione Pier Paolo (in relazione al decesso di Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo): Euro 200.000,00;
13. Fioravanti Federica (in relazione al decesso di Fioravanti Claudio e Ianni Franca): Euro 200.000,00;
14. Piacentino Donato (in relazione al decesso di Piacentino Ilaria): Euro 100.000,00;
15. Ricci Giuseppina (in relazione al decesso di Piacentino Ilaria): Euro 100.000,00;


16. *Piacentino Lucia (in relazione al decesso di Piacentino Ilaria): Euro 50.000,00;*
17. *Piacentino Rossella (in relazione al decesso di Piacentino Ilaria): Euro 50.000,00;*
18. *Rambaldi Giuseppe (in relazione al decesso di Rambaldi Ilaria): Euro 100.000,00;*
19. *Piccinini Maria Grazia (in relazione al decesso di Rambaldi Ilaria): Euro 100.000,00*
20. *Rambaldi Alessandra (in relazione al decesso di Rambaldi Ilaria): Euro 80.000,00;*
21. *Vittorini Vincenzo (in relazione al decesso di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia): Euro 200.000,00;*
22. *Vittorini Vincenzo in qualità di genitore di Vittorini Federico (in relazione al decesso di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia): Euro 200.000,00;*
23. *De Lauretiis Nisi Angela (in relazione al decesso di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia): Euro 200.000,00;*
24. *Spaziani Alessandro (in relazione al decesso di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia): Euro 140.000,00;*
25. *De Rubeis Giovanna (in relazione al decesso di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia): Euro 70.000,00;*
26. *Vittorini Paolo (in relazione al decesso di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia): Euro 70.000,00;*
27. *Vittorini Andrea (in relazione al decesso di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia): Euro 70.000,00;*
28. *Vittorini Stefano (in relazione al decesso di Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia): Euro 70.000,00;*
29. *Tassoni Enrico (in relazione al decesso di Alloggia Silvana): Euro 100.000,00;*
30. *Tassoni Carlo (in relazione al decesso di Alloggia Silvana): Euro 120.000,00;*
31. *Cora Maurizio (in relazione al decesso di Massimino Patrizia, Cora Alessandra e Cora Antonella): Euro 450.000,00;*
32. *Hamade Amin (in relazione al decesso di Hamade Hussein): Euro 200.000,00;*
33. *Hamade Sana (in relazione al decesso di Hamade Hussein): Euro 200.000,00;*
34. *Hamade Amin e Hamade Sana in qualità di genitori di Hamade Moatasem (in relazione al decesso di Hamade Hussein): Euro 100.000,00;*
35. *Hamade Reham (in relazione al decesso di Hamade Hussein): Euro 90.000,00;*
36. *Hamade Mahmud (in relazione al decesso di Hamade Hussein): Euro 90.000,00;*
37. *Hamade Husein (in relazione al decesso di Hamade Hussein): Euro 60.000,00;*
38. *Qanadli Fatima (in relazione al decesso di Hamade Hussein): Euro 60.000,00;*
39. *Di Bernardo Cinzia: Euro 10.000,00;*
40. *Fulcheri Ana Paola: Euro 10.000,00;*
41. *Shain Hisham: Euro 10.000,00;*
42. *Cacioppo Stefania: Euro 10.000,00.*

*Visti gli artt. 538 comma 1, 539 comma 2 e 540 comma 2 c.p.p. condanna gli imputati **BARBERI Franco, DE BERNARDINIS Bernardo, BOSCHI Enzo, SELVAGGI Giulio, CALVI Gian Michele, EVA Claudio e DOLCE Mauro** in via solidale al pagamento a titolo di provvisoriale immediatamente esecutiva dei seguenti importi in favore delle seguenti parti civili:*

1. *Cincis Ivana (in relazione al decesso di Giugno Luigi e Giugno Francesco): Euro 210.000,00;*
2. *Giugno Linda (in relazione al decesso di Giugno Luigi e Giugno Francesco): Euro 140.000,00;*
3. *Carosi Paolo (in relazione al decesso di Carosi Claudia): Euro 150.000,00;*
4. *Tomei Fiorella (in relazione al decesso di Carosi Claudia): Euro 150.000,00;*
5. *Carosi Ilaria (in relazione al decesso di Carosi Claudia): Euro 80.000,00;*
6. *Fioravanti Guido (in relazione al decesso di Fioravanti Claudio e Ianni Franca): Euro 200.000,00;*
7. *Parisse Giustino (in relazione al decesso di Parisse Domenico e Parisse Maria Paola): Euro 300.000,00;*
8. *Sette Dina (in relazione al decesso di Parisse Domenico e Parisse Maria Paola): Euro 300.000,00;*
9. *Salvi Velina (in relazione al decesso di Tomei Paola): Euro 150.000,00;*
10. *Tomei Mario (in relazione al decesso di Tomei Paola): Euro 80.000,00;*
11. *Tomei Ortesia (in relazione al decesso di Tomei Paola): Euro 80.000,00;*
12. *Di Marco Giusy (in relazione al decesso di Tomei Paola): Euro 50.000,00;*
13. *Germinelli Michele (in relazione al decesso di Germinelli Chiara Pia, Germinelli Giuseppina, Germinelli Micaela e Germinelli Rosa): Euro 240.000,00.*

*Visto l'art. 540 c.p.p. condanna gli imputati **BARBERI Franco, DE BERNARDINIS Bernardo, BOSCHI Enzo, SELVAGGI Giulio, CALVI Gian Michele, EVA Claudio e DOLCE Mauro** in solido tra loro e con il responsabile civile (Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore), al rimborso delle seguenti spese di costituzione e difesa delle parti civili (per diritti, onorari e spese, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge):*

1. *avv. Fabio Alessandrini (quale difensore delle parti civili Scimia Aldo, Cinque Massimo, Cinque Teobaldo, Bastida Maria Luisa, Cinque Federica, Cinque Roberta, Visione Remo, Giordani Linda Giuseppina, Visione Pier Paolo, Vittorini Vincenzo, Vittorini Federico, De Lauretis Nisi Angela, Spaziani Alessandro, De Rubeis Giovanna, Vittorini Paolo, Vittorini Andrea e Vittorini Stefano che hanno esteso la loro domanda nei confronti del responsabile civile): Euro 21.250,00 (pari al 85% dell'importo complessivo liquidato di Euro 25.000,00);*
2. *avv. Attilio Cecchini (quale difensore della parte civile Liberati Riccardo): Euro 12.500,00;*
3. *avv. Berardino Ciucci (quale difensore della parte civile Liberati Marianna): Euro 3.000,00;*
4. *avv. Angelo Colagrande (quale difensore della parte civile Liberati Elisabetta): Euro 2.000,00;*
5. *avv. Gregorio Equizi (quale difensore della parte civile Fioravanti Federica): Euro 12.500,00;*
6. *avv. Elena Leonardi (quale difensore delle parti civili Piacentino Donato, Ricci Giuseppina, Piacentino Lucia e Piacentino Rossella): Euro 15.000,00;*
7. *avv. Claudio Verini (quale difensore delle parti civili Rambaldi Giuseppe e Tassoni Enrico): Euro 8.000,00;*



8. avv. Isidoro Isidori (quale difensore delle parti civili Piccinini Maria Grazia e Rambaldi Alessandra): Euro 8.000,00;
9. avv. Vincenzo Calderoni (quale difensore della parte civile Tassoni Carlo): Euro 4.135,27;
10. avv. Giulia Bongiorno (quale difensore della parte civile Cora Maurizio): Euro 12.500,00;
11. avv. Wania Della Vigna (quale difensore delle parti civili Hamade Amin, Hamade Sana, Hamade Moatasem, Hamade Reham, Hamade Mahmud, Hamade Husein, Qanadli Fatima, Di Bernardo Cinzia, Fulcheri Ana Paola, Shain Hisham e Cacioppo Stefania, tutte ammesse al patrocinio a spese dello Stato): Euro 20.000,00 da porre a carico dello Stato con successiva rivalsa a carico (in via solidale) degli imputati e del responsabile civile;
12. avv. Domenico De Nardis (quale difensore della parte civile Comune di L'Aquila): Euro 3.000,00.

Visto l'art. 540 c.p.p. condanna gli imputati **BARBERI Franco, DE BERNARDINIS Bernardo, BOSCHI Enzo, SELVAGGI Giulio, CALVI Gian Michele, EVA Claudio e DOLCE Mauro** in via solidale al rimborso delle seguenti spese di costituzione e difesa (per diritti, onorari e spese, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge) in favore delle seguenti parti civili:

1. avv. Fabio Alessandrini (quale difensore delle parti civili Fioravanti Guido, Parisse Giustino e Sette Dina che non hanno esteso la loro domanda nei confronti del responsabile civile): Euro 3.750,00 (pari al 15% dell'importo complessivo liquidato di Euro 25.000,00);
2. avv. Maria Teresa Di Rocco (quale difensore delle parti civili Cincis Ivana, Giugno Linda e Germinelli Michele): Euro 20.000,00;
3. avv. Antonio Valentini (quale difensore delle parti civili Carosi Paolo, Tomei Fiorella, Salvi Velina, Tomei Mario e Tomei Ortesia): Euro 20.000,00;
4. avv. Francesco Valentini (quale difensore delle parti civili Carosi Ilaria e Di Marco Giusy): Euro 8.000,00;

Visto l'art. 530 comma 2 c.p.p. assolve gli imputati **BARBERI Franco, DE BERNARDINIS Bernardo, BOSCHI Enzo, SELVAGGI Giulio, CALVI Gian Michele, EVA Claudio e DOLCE Mauro** dal loro ascritto limitatamente al decesso di 1) Giallonardo Aurelio; 2) Vasarelli Giuseppina; 3) Cicchetti Adalgisa; 4) Di Pasquale Alessio; 5) Di Simone Alessio; 6) Colaianni Ada Emma; 7) Di Marco Stefania; 8) Di Marco Paolo e alle lesioni riportate da Lauri Piergiorgio perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p. indica in novanta giorni il termine per il deposito della sentenza."

CONCLUSIONI

Il Procuratore Generale ha chiesto l'accoglimento dell'appello del Procuratore della Repubblica e la conferma della sentenza di primo grado, nonché la revoca della pena accessoria;

l'avv. Amedeo CIUFFETELLI, per la parte civile LIBERATI Riccardo, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese;

l'avv. Attilio Maria CECCHINI, per le parti civili CINQUE Teobaldo, CINQUE Federica, BASTIDA Maria Luisa, GIORDANI Linda Giuseppina, DE RUBEIS Giovanna, VITTORINI

Paolo, VITTORINI Andrea e VITTORINI Stefano, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese;

l'avv. Berardino CIUCCI, per la parte civile LIBERATI Marianna, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese;

l'avv. Gianfranco IADECOLA, per la parte civile CORA Maurizio, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese;

l'avv. Antonio VALENTINI, per le parti civili CAROSI Paolo, TOMEI Fiorella, SALVI Velina, TOMEI Mario e TOMEI Ortesia, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese; per le parti civili GIALONARDO Corrado e GIALONARDO Franca ha chiesto l'accoglimento dell'appello, come da conclusioni scritte depositate, unitamente a nota spese;

l'avv. Francesco VALENTINI, per le parti civili CAROSI Ilaria e DI MARCO Giusy, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese;

l'avv. Wania DELLA VIGNA, per le parti civili HAMADE Amin, HAMADE Sara, HAMADE Reham, HAMADE Mahmud, HAMADE Moatasem, QANADLI Fatima, HAMADE Husein, FULCHERI Ana Paola, DI BERNARDO Cinzia, CACIOPPO Stefania e SHAHIN Hisham, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese;

l'avv. Francesco ROSETTINI, per la parte civile LIBERATI Elisabetta, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese;

l'avv. Fabio ALESSANDRONI, per le parti civili PARISSE Giustino, SETTE Dina e SCIMIA Aldo, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese;

l'avv. Maria Teresa DI ROCCO, per le parti civili CINCIS Ivana, GIUGNO Linda e GERMINELLI Michele, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese;

l'avv. Gregorio EQUIZI, per le parti civili FIORAVANTI Federica e FIORAVANTI Guido, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese;

l'avv. Mario DI IULLO, per la parte civile RAMBALDI Alessandra (quale erede di Rambaldi Giuseppe), ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese;

l'avv. Claudio VERINI, per la parte civile TASSONI Enrico, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese;

l'avv. Roberto MADAMA, per la parte civile LAURI Piergiorgio, ha chiesto l'accoglimento dell'appello, come da conclusioni scritte depositate, unitamente a nota spese;

l'avv. Elena LEONARDI, per le parti civili PLACENTINO Donato, RICCI Giuseppina, PLACENTINO Rossella e PLACENTINO Lucia, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese;

l'avv. Vincenzo CALDERONI, per la parte civile TASSONI Carlo, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese;

l'avv. Gianluca RACANO, per la parte civile CASTELLANO Marco, ha chiesto l'accoglimento dell'appello, come da conclusioni scritte depositate unitamente a nota spese;

l'avv. Stefano CICCARELLI, per le parti civili DI PASQUALE Mario, COSIMATI Maria e DI PASQUALE Cristina, ha chiesto l'accoglimento dell'appello, come da conclusioni scritte depositate unitamente a nota spese;



l'avv. Luciano ANGELONE, per le parti civili PICCININI Maria Grazia e RAMBALDI Alessandra, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese;

l'avv. Angelo COLAGRANDE, per le parti civili CINQUE Massimo, CINQUE Roberta, VISIONE Pier Paolo, VISIONE Remo, VITTORINI Vincenzo, VITTORINI Federico, DE LAURETIS NISII Angela e SPAZIANI Alessandro, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese;

l'avv. Domenico DE NARDIS, per la parte civile COMUNE di L'AQUILA, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese;

l'avv. Massimo GIANNUZZI, per il responsabile civile, si è riportato ai motivi d'appello insistendo per l'assoluzione degli imputati;

l'avv. Carlo SICA, per il responsabile civile ha chiesto l'assoluzione degli imputati per insussistenza del fatto riportandosi ai motivi di appello;

l'avv. Alessandra STEFANO, per l'imputato EVA Claudio, si è riportata ai motivi d'appello insistendo per l'assoluzione del proprio assistito per insussistenza del fatto o per non aver commesso il fatto e chiedendo il rigetto dell'appello del Pubblico Ministero;

l'avv. Franco Carlo COPPI, per l'imputato SELVAGGI Giulio, ha chiesto l'assoluzione riportandosi ai motivi di appello;

l'avv. Francesco PETRELLI, per l'imputato BARBERI Franco, ha chiesto l'assoluzione riportandosi ai motivi di appello;

l'avv. Filippo DINACCI, per gli imputati DE BERNARDINIS Bernardo e DOLCE Mauro, ha chiesto l'assoluzione riportandosi ai motivi di appello;

l'avv. Marcello MELANDRI, per l'imputato BOSCHI Enzo, ha chiesto l'assoluzione riportandosi ai motivi di appello;

l'avv. Enzo MUSCO, per l'imputato CALVI Gian Michele, ha chiesto l'assoluzione per non aver commesso il fatto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

LA SENTENZA DI I GRADO

Con sentenza del 22 ottobre 2012, il Tribunale di L'Aquila, in composizione monocratica, ha condannato:

Franco BARBERI, Presidente vicario della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi e Ordinario di Vulcanologia Università Roma Tre;

Bernardo DE BERNARDINIS, Vice Capo settore tecnico operativo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile;

Enzo BOSCHI, Presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Ordinario di Fisica Terrestre Università di Bologna;

Giulio SELVAGGI, Direttore del Centro Nazionale Terremoti;

Gian Michele CALVI, Direttore della Fondazione Eucentre (European Centre for Training and Research in Earthquake Engineering) e Ordinario di Progettazione in zona sismica Università di Pavia;

Claudio EVA, Ordinario di fisica terrestre Università di Genova;

Mauro DOLCE, Direttore dell'Ufficio Rischio Sismico del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e Ordinario di Tecnica delle costruzioni Università di Napoli Federico II;

tutti quali **componenti della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi**, in concorso per tutti di attenuanti generiche, alla pena di anni sei di reclusione ciascuno, oltre alle pene accessorie di legge, per i reati, riuniti nel vincolo della continuazione, commessi in **cooperazione colposa**, di **omicidio colposo plurimo** in danno di Berardini Giovanna; Giugno Francesco; Giugno Luigi; Bonanni Anna Berardina; Carosi Claudia; Liberati Vezio; Ciancarella Elvezia; Visione Daniela; Cinque Davide; Cinque Matteo; Massimino Patrizia; Cora Alessandra; Cora Antonella; Fioravanti Claudio; Ianni Franca; Tomei Paola; Russo Anna Maria; Germinelli Chiara Pia; Germinelli Giuseppina; Germinelli Micaela; Germinelli Rosa; Parisse Domenico; Parisse Maria Paola; Placentino Ilaria; Rambaldi Ilaria; Spaziani Claudia; Vittorini Fabrizia; Alloggia Silvana; Hamade Hussein, nonché di **lesioni colpose** (sindrome post traumatica da stress) in danno di Fulcheri Ana Paola, Di Bernardo Cinzia, Shain Hisham e Cacioppo Stefania, tutti vittime del terremoto che ha colpito la città di L'Aquila alle ore 3,32 del 6 aprile 2009.

Il Tribunale ha altresì condannato gli imputati in solido al risarcimento del danno in favore delle parti civili, da liquidarsi in separata sede, assegnando loro le provvisori di cui al dispositivo; la condanna è stata estesa al **responsabile civile**, Presidenza del Consiglio dei

Ministri, in persona del Presidente *pro tempore*, per le parti civili che avevano formulato anche nei suoi confronti la domanda risarcitoria.

Il Tribunale ha, invece, pronunciato sentenza di **assoluzione** di tutti gli imputati con la formula **“perché il fatto non sussiste”** ai sensi dell’art. 530, II comma, c.p.p., dall’imputazione di omicidio colposo e lesioni colpose in danno di Giallonardo Aurelio, Vasarelli Giuseppina, Di Simone Alessio, Colaiani Ada Emma, Di Marco Stefania, Di Marco Paolo, Lauri Piergiorgio, Cicchetti Adalgisa e Di Pasquale Alessio, non ravvisando prova sufficiente della sussistenza del nesso causale con la condotta ascritta.

1) L’imputazione

L’accusa ha ad oggetto la condotta tenuta dagli imputati il **31 marzo 2009**, allorché, riunitisi in L’Aquila ***“con l’obiettivo di fornire ai cittadini abruzzesi tutte le informazioni disponibili alla comunità scientifica sull’attività sismica delle ultime settimane”*** (come da comunicato stampa diramato dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, d’ora in poi DPC), per colpa consistita in **negligenza, imprudenza e imperizia**, nonché in **violazione delle disposizioni di legge** che disciplinano la Commissione per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi e le attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni (artt.2, 3 e 9 legge 225/92; artt.5 e 7 bis legge 401/01; art.4 legge 21/06, art 3 DPCM 23582/06; legge 150/00), **effettuando una valutazione dei rischi connessi all’attività sismica in corso sul territorio aquilano dal dicembre 2008 “approssimativa, generica e inefficace”** in relazione alle attività e ai doveri di *“previsione e prevenzione”*, nonché **fornendo agli enti preposti** (Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, assessore Regione Abruzzo alla Protezione Civile, Sindaco dell’Aquila) e **alla cittadinanza aquilana, sia con dichiarazioni agli organi di stampa che con la redazione di un verbale, “informazioni incomplete, imprecise e contraddittorie sulla natura, le cause, la pericolosità e i futuri sviluppi dell’attività sismica”**, in particolare formulando le affermazioni compiutamente descritte nell’imputazione (tutte tratte dal verbale della riunione o dalle interviste rese da alcuni imputati), così **venendo meno ai doveri di valutazione del rischio** connessi alla loro qualità e alle loro funzioni, **cagionarono, in occasione della violenta scossa di terremoto del 6 aprile 2009, la morte e le lesioni delle suddette persone, “indotte a rimanere in casa per effetto esclusivo della**

condotta descritta nonostante le scosse di terremoto che si ripetevano numerose da mesi con frequenza e magnitudo crescenti fino a quella del 6.4.2009, ore 3,32”.

2) La ricostruzione del fatto

Il primo giudice ha ritenuto opportuno, prima di affrontare i temi centrali della responsabilità penale (analisi della colpa e accertamento del nesso causale con gli eventi lesivi), procedere ad una analitica ricostruzione dei fatti occorsi il 31 marzo 2009 in relazione ai seguenti punti:

- 1) analisi dei dati relativi alla scossa del 6 aprile 2009, con riferimento all'attività sismica registrata in L'Aquila sin dal giugno 2008, limitatamente al periodo sino al 31.3.2009, data della riunione della Commissione per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi (d'ora in poi CGR);
- 2) disciplina e funzioni della CGR;
- 3) finalità, contenuto ed esito della riunione del 31 marzo 2009;
- 4) dichiarazioni rese a margine della riunione stessa da imputati e testimoni.

In sintesi, il ragionamento seguito dal primo giudice deve essere ricostruito nei seguenti termini con riferimento a ciascuno dei punti elencati.

2.1) Analisi dei dati

La scossa di terremoto del 6 aprile 2009 non ha costituito un evento anomalo, eccezionale o atipico: lo provano le conclusioni tratte dai consulenti tecnici del PM, prof.ri Luis Decanini, Domenico Liberatore e Laura Liberatore, i quali hanno analizzato la sismicità storica della città di L'Aquila (eventi sismici del 1349, 1461 e 1703, tutti con intensità prossima a quella del 6 aprile) e le registrazioni accelerometriche (determinanti per definire il potenziale distruttivo dello scuotimento provocato da un terremoto), pervenendo alla conclusione che la scossa in oggetto ha avuto un'intensità pienamente compatibile con le previsioni normative in tema di classificazione di pericolosità sismica - mappe di pericolosità redatte nel 2004 - di cui ha rappresentato la validazione (L'Aquila nel 2009 era classificata come zona a sismicità media, II categoria, con previsione di accelerazione massima del terreno pari a 0,25g), conclusione confermata *ex post*, sul piano empirico, dalla constatazione che a L'Aquila è collassata una percentuale di edifici in cemento armato inferiore all'1% del

patrimonio edilizio complessivo, il che prova che la generalità degli edifici ha assolto, pur riportando gravi danni, alla funzione di preservare la vita dei residenti.

Afferma il Tribunale che tali conclusioni sono condivise da fonti istituzionali (prof. Meletti, dell'INGV di Pisa) ed anche dai CT degli imputati (prof.ri Braga e Gasparini, pur se quest'ultimo ha evidenziato un incremento del potenziale distruttivo della scossa dovuto alla particolare inclinazione della faglia di Paganica, che passa proprio sotto la città, con eccezionale amplificazione delle accelerazioni).

Rileva, inoltre, il Tribunale come la scossa del 6 aprile si sia verificata nell'ambito di un lungo **sciame sismico**, iniziato nel giugno 2008 in una zona più ampia (comprensiva dei distretti dei Monti della Laga, dei Monti Reatini e del Gran Sasso), che aveva mostrato, sin dal gennaio 2009, una significativa impennata per numero e intensità delle scosse proprio nel territorio aquilano, dove il 30 marzo 2009 era stata registrata una scossa di magnitudo 4.1, la massima rilevata prima della scossa del 6 aprile.

Il primo giudice ritiene certa la relazione tra la scossa del 6 aprile e il descritto sciame sismico, affermando che la prima *“si è posta su una linea di sviluppo ampiamente prevedibile”* e ne trae conferma dai dati storici riportati nel *“Rapporto d'evento del 31.3.2009”*, redatto dal DPC, Ufficio Valutazione, Prevenzione e Mitigazione del rischio sismico, diretto da **Dolce**, che fu distribuito nel corso della riunione (nel quale si afferma che la quasi totalità dei terremoti aquilani si è manifestata attraverso periodi sismici, connotati da scosse premonitrici, una scossa principale e numerose repliche) e dai dati scientifici evidenziati dal CT del PM, prof. Decanini (che descrive come i principali eventi sismici aquilani presentassero eventi ripetuti e sismicità elevata, con scosse premonitrici e repliche).

Afferma, dunque, il Tribunale che, pur pacifico il fatto che non è possibile prevedere con certezza una scossa futura, la scienza e la normativa di settore (art.2 del D. Lgs 381/99, istitutivo dell'INVG) fanno comunque riferimento ai cosiddetti **fenomeni precursori dei terremoti**, tra i quali un ruolo hanno anche le variazioni anomale della sismicità (a conforto di tale assunto, il giudice utilizza anche una pubblicazione scientifica collettanea del 2004, a firma -tra gli altri- del prof. **Dolce**, dal titolo *“Protegersi dal terremoto”*, in cui si afferma

la validità scientifica dell'analisi e dello studio dei fenomeni precursori e, in particolare, delle variazioni anomale della sismicità).


2.2) Disciplina e funzioni della Commissione Nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi; la riunione del 31 marzo 2009

Afferma il Tribunale che non si contesta agli imputati la mancata previsione del terremoto, la mancata evacuazione della città o la mancata promulgazione dello stato d'allarme, né un generico "*rassicurazionismo*", ma, alla luce della normativa vigente, la **violazione di specifici obblighi in tema di valutazione, previsione e prevenzione del rischio sismico** loro imposti dalla legge ed elenca le **fonti normative** al par.3.2 (Disciplina vigente alla data del 31.3.09 e obblighi di informazione) cui si rimanda.

Sulla base di tali fonti normative, il primo giudice esprime il convincimento che sui componenti della CGR gravassero specifici e puntuali obblighi consistenti nella previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, nella valutazione del rischio ed anche obblighi di informazione, di particolare rilievo nella fattispecie costituendo oggetto di specifica attenzione nel capo di imputazione.

La ricostruzione delle **modalità di convocazione e svolgimento** della riunione è basata su:

- a. **fonti documentali**, costituite dal comunicato stampa del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile del 30.3.09, dalla lettera di convocazione del Capo del DPC, dott. Guido Bertolaso, dal verbale ufficiale della riunione, dalla bozza del verbale della riunione;
- b. **interviste televisive**, rese dopo la riunione, una dal prof. **Barberi**, due dal prof. **De Bernardinis** (una delle quali, quella rilasciata alla TV Uno, immediatamente **prima** della riunione stessa), dal sindaco del Comune di L'Aquila Massimo Cialente e dall'assessore regionale alla Protezione Civile e all'ambiente Daniela Stati;
- c. **testimonianze** di Daniela Stati (assessore regionale alla PC), di Christian Del Pinto, (sismologo in servizio presso la PC del Molise), di Gianluca Braga (vice prefetto, dirigente della PC), di Massimo Cialente (sindaco di L'Aquila) e di Lorella Salvatori (funzionaria del DPC), incaricata di redigere la bozza di verbale e di predisporre la versione definitiva, resa pubblica il 6 aprile, dopo il terremoto;



d. **dichiarazioni rese a dibattimento dagli imputati**, i quali hanno tutti, sostanzialmente, confermato la corrispondenza del verbale (e della bozza) a quanto effettivamente si disse nel corso della riunione.

Le motivazioni che indussero il Capo del DPC, dott. Guido Bertolaso, a indire la riunione a L'Aquila, e non come di consueto a Roma, sono individuate dal Tribunale nelle dichiarazioni rese dallo stesso Bertolaso (coindagato in reato connesso).

Questi ha evidenziato la situazione di grande incertezza in cui versava la popolazione aquilana, determinata non solo dal prolungarsi dello sciame sismico, ma soprattutto dall'allarme diffuso tra la gente da ignoti che giravano in città a bordo di autovetture munite di altoparlanti, che davano risalto alle voci relative a forti scosse imminenti, sulla base di quanto affermato dal ricercatore G. Giuliani, il quale asseriva e pubblicizzava di poter prevedere una forte scossa sulla base dell'analisi del gas radon di superficie, e quindi la sua preoccupazione (*"c'era, insomma, un piccolo arsenale di possibili problemi, di possibili informazioni che erano destinate a continuare a suscitare sempre più preoccupazioni nell'animo della gente, senza che però si capisse esattamente quelle che erano le vere situazioni da un punto di vista scientifico"*); nel pomeriggio del 30 marzo, dopo la scossa più forte dello sciame, di magnitudo 4.1, venne a conoscenza del comunicato stampa della Protezione Civile Regionale, diramato dall'ANSA, nel quale si affermava perentoriamente che *"non erano previste altre scosse sismiche nell'aquilano di alcuna intensità"*, affermazione che egli ritenne assolutamente imprudente; decise quindi di indire una riunione dei massimi esperti nazionali a L'Aquila proprio per *"tranquillizzare la gente"*, nel senso di contrastare le voci allarmistiche; quanto al concetto di *"operazione mediatica"* (fatto da Bertolaso nel corso di una conversazione telefonica con l'ass. regionale Stati, intercettata nel corso di altre indagini), il teste ha spiegato che il suo intento era quello di far giungere alla gente aquilana tramite i massimi scienziati, il messaggio che il terremoto non si poteva prevedere e che Giuliani era un millantatore.

Il Tribunale, quindi, afferma che la finalità della riunione era proprio quella *"mediatica"* indicata da Bertolaso alla Stati e che l'intento era quello di fornire alla popolazione aquilana, tramite il massimo organo scientifico dello Stato, senza intermediari e senza filtri, un quadro di informazioni valido ed attendibile dal punto di vista scientifico, idoneo a


contrapporsi in maniera efficace agli allarmismi che, pur se privi di credibilità scientifica, si stavano diffondendo nella popolazione aquilana. Questo, del resto, fu il motivo per il quale la riunione si tenne a L'Aquila e non, come di consueto, a Roma.

Secondo le parole di Bertolaso, tale finalità era pienamente condivisa con gli imputati **Barberi e De Bernardinis**, come è confermato dal fatto che il prof. **Barberi** (Presidente vicario della Commissione) non sollevò alcuna contestazione in ordine alle modalità di convocazione (pur essendo stato "*scavalcato*" dall'iniziativa assunta di persona dal Capo del DPC) e nella circostanza (confermata anche dagli imputati **Barberi e De Bernardinis**) che, immediatamente dopo la conclusione della riunione, essi chiamarono al telefono Bertolaso per fargli un breve resoconto degli argomenti trattati.

La riunione fu dunque convocata con "*l'obiettivo di fornire ai cittadini abruzzesi tutte le informazioni disponibili alla comunità scientifica sull'attività sismica delle ultime settimane*" (come proclamato nel comunicato stampa diffuso dal DPC nel tardo pomeriggio del 30.3.09 che annunciava la riunione in L'Aquila della CGR per il giorno seguente), da perseguire mediante "*una attenta disamina degli aspetti scientifici e di protezione civile relativi alla sequenza sismica degli ultimi quattro mesi verificatasi nei territori della provincia di L'Aquila e culminata nella scossa di magnitudo 4.0 del 30 marzo alle ore 15,38 locali*" (come da lettera di convocazione inviata ai soli **Barberi, Boschi, Calvi e Eva**).

L'urgenza derivò da una particolare situazione ambientale caratterizzata dal generale timore per la crescente intensità e frequenza delle scosse, dal diffuso sentimento di preoccupazione -nella popolazione, nella società civile, nelle istituzioni locali - alimentato dalle incertezze e dall'alternanza di voci contraddittorie sui possibili futuri sviluppi dello sciame in corso, dai danni già riscontrati su alcuni immobili, soprattutto quelli più vetusti del centro storico e dalla decisione del Sindaco di L'Aquila di chiudere alcune scuole (materna e elementare) che presentavano già danni visibili.

Afferma, quindi, il giudice che l'oggetto della riunione non era limitato alla verifica dell'attendibilità scientifica delle dichiarazioni allarmistiche di Giuliani o alla ricognizione sullo sciame sismico in atto (se non in chiave di previsione e prevenzione), ma era soprattutto quello di effettuare una completa valutazione del rischio sismico e della possibile



evoluzione del fenomeno in corso e, conseguentemente, fornire alla popolazione un'informazione diretta, completa e scientificamente attendibile.

Per individuare il contributo fornito in termini causalmente rilevanti da ogni singolo imputato in relazione all'oggetto della riunione, il Tribunale fa riferimento a tutte le fonti di prova sopra analizzate, documentali e orali, circa i temi trattati e le argomentazioni discusse il 31 marzo, ovvero il verbale ufficiale, la bozza di verbale, le interviste e le deposizioni testimoniali dei soggetti presenti alla riunione.

Franco **Barberi**, quale Vice Presidente della CGR, e Bernardo **De Bernardinis**, quale Vice Capo del Settore tecnico operativo del DPC, introducevano i temi oggetto di trattazione, dirigevano la discussione, esponevano il loro punto di vista in tema di mitigazione del rischio sismico, prevedibilità dei terremoti, sismicità del territorio, rilevanza dei fenomeni precursori, valore attribuibile allo sciame ed allo "scarico di energia", evoluzione del fenomeno e aumenti di magnitudo nel corso di uno sciame sismico, possibili scenari di evento, rilevanza del gas radon quale fenomeno precursore.

Enzo **Boschi**, quale Presidente dell'I.N.G.V. e membro nominativamente indicato della CGR, esponeva la sua opinione sui periodi di ritorno dei forti terremoti nel territorio abruzzese, sulle scarse probabilità a breve di una scossa catastrofica, sulla rilevanza dei fenomeni precursori.

Giulio **Selvaggi**, quale responsabile del Centro Nazionale Terremoti presso l'I.N.G.V., illustrava le Mappe di pericolosità, le elaborazioni della Rete Accelerometrica, il Rapporto di evento della scossa del 30.3.09 e la rilevanza dei fenomeni precursori.

Gian Michele **Calvi**, quale Direttore dell'Eucentre e membro nominativamente indicato della CGR, analizzava le registrazioni accelerometriche mettendo in relazione le accelerazioni e i danni prodotti alle strutture; indicava come marginali i danni che "*c'erano da attendersi*", così delineando uno scenario d'evento non preoccupante.

Claudio **Eva**, quale membro nominativamente indicato della CGR, esponeva la sua opinione sulla rilevanza dei fenomeni precursori e sullo sciame sismico in corso.


Mauro **Dolce**, quale Direttore dell'Ufficio del Rischio Sismico presso il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, analizzava le registrazioni accelerometriche dell'I.N.G.V. e della Rete Accelerometrica Nazionale, i danni prodotti dallo sciame sismico alle strutture ed evidenziava la vulnerabilità delle parti fragili non strutturali.

A fronte dell'attività in concreto svolta il 31 marzo 2009, che determina l'applicabilità dello statuto della CGR, a nulla rileva, secondo il Tribunale, il dato formale della mancanza di numero legale e/o dell'estraneità alla CGR di alcuni dei partecipanti, in applicazione dei principi generali dell'ordinamento che consentono di affermare che l'eventuale composizione illegittima dell'organo amministrativo (collegio imperfetto) non inficia la validità dell'atto amministrativo, che mantiene intatta la propria efficacia esterna, vincolando alla responsabilità dell'ente collegiale anche quei membri che, pur non figurando tra i membri di diritto, hanno tuttavia preso parte alla riunione contribuendo in termini apprezzabili e concreti al perseguimento delle finalità e dell'oggetto della stessa.

Del pari irrilevanti, a parere del Tribunale, sono le irregolari modalità di convocazione della riunione (su iniziativa del Capo del DPC, anziché del presidente della CGR), in ragione dell'urgenza del caso, tanto più che gli imputati non sollevarono alcuna contestazione sul punto.

Infine, che la riunione del 31 marzo 2009 fosse a tutti gli effetti una riunione della CGR, è provato anche dal dato nominalistico, nel senso che tutti i documenti (lettera di convocazione, bozza di verbale, foglio presenze, verbale ufficiale con sigillo della Repubblica e della Presidenza del CdM) riportano la dicitura "Commissione Grandi Rischi".

La riunione vide la presenza di dieci componenti, in ossequio al dato normativo che individua detto numero legale, ovvero i quattro componenti della Commissione (**Barberi, Boschi, Calvi e Eva**), cui si aggiunsero **Selvaggi, Dolce e De Bernardinis** ed i testi Stati, Cialente e Leone; detti ultimi sei, pur non essendo componenti nominativi della CGR, furono evidentemente convocati e parteciparono in qualità di partecipanti senza diritto di voto (come previsto dall'art.3 comma 2 del DPCM 23582/06): i primi tre -**Selvaggi, Dolce e De Bernardinis** odierni imputati -, pur privi del diritto di voto, apportarono il rilevante contributo di cui si è detto, con conseguente assunzione di responsabilità esterna; gli ultimi tre parteciparono in qualità di autorità competenti in tema di Protezione Civile, con il



compito di farsi carico dell'immediato e diretto trasferimento alla popolazione delle informazioni ricevute, in coerenza con la "*finalità mediatica*" già evidenziata da Bertolaso.

2.3) Dichiarazioni rese a margine dagli imputati

Proprio in relazione a detto ultimo punto, il Tribunale introduce il tema della **violazione degli obblighi di informazione diretta alla popolazione**, contestando la fondatezza dell'assunto difensivo che identifica l'unico destinatario dell'attività di consulenza della CGR nel Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.

Richiamato l'ampio quadro normativo di riferimento, il Tribunale evidenzia che, per quanto sulla CGR gravi l'obbligo di informazione nei confronti del DPC, essendo quest'ultimo obbligato ad informare la popolazione interessata (per gli scenari nazionali, mentre le autorità locali lo sono per gli scenari locali), "*a L'Aquila tuttavia, il 31.3.2009 le cose andarono diversamente*" proprio perché, per "*scelta mediatica, il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile affidò il compito informativo direttamente ai membri della CGR che ne assunsero volontariamente e consapevolmente l'onere*" (pag.203 sent.).

Ciò avvenne con due modalità: 1) tenendo la riunione a L'Aquila e consentendo l'accesso e la presenza di chiunque volesse partecipare (così rendendo di fatto pubblica la discussione, senza filtri); 2) partecipando alla conferenza stampa tenuta all'esito da **Barberi e De Bernardinis**, alla presenza di **Dolce e Calvi**, insieme al sindaco Cialente e all'ass. Stati; quest'ultima, in particolare, dichiarò pubblicamente, senza essere smentita, che ringraziava i componenti della CGR "*per queste affermazioni che mi permettono di andare a rassicurare la popolazione attraverso i media che incontreremo in conferenza stampa*" (come riportato nel verbale).

E che i membri della CGR fossero pienamente consapevoli di avere assunto un onere informativo diretto nei confronti della popolazione, è confermato, a parere del Tribunale, dal fatto che nel verbale si dia atto della finalità di "*fornire il quadro più aggiornato e affidabile di quanto sta accadendo*" e dello scopo della riunione stessa, individuato nel "*fornire ogni indicazione sugli allarmi diffusi nella popolazione*", in coerenza con il comunicato stampa diffuso il giorno prima dal DPC (secondo il quale la riunione era stata convocata "*con l'obiettivo di fornire ai cittadini abruzzesi tutte le informazioni disponibili*

alla comunità scientifica sull'attività sismica delle ultime settimane") e con l'intento del dott. Bertolaso ("un'operazione mediatica" effettuata allo scopo di "tranquillizzare la gente"). Né risulta che all'esito della riunione la CGR abbia redatto un comunicato o un documento da trasmettere al DPC.

3) Profili di colpa della condotta contestata

Ribadito ancora una volta che non si contesta agli imputati la mancata previsione del terremoto, la mancata evacuazione della città o la mancata promulgazione dello stato d'allarme, né un generico *"rassicurazionismo"*, ma la violazione di specifici obblighi di legge in tema di valutazione, previsione e prevenzione del rischio sismico e di informazione chiara, corretta e completa, il Tribunale premette che intende utilizzare un parametro metodologico di tipo esclusivamente normativo: nel senso di accertare, alla luce della normativa vigente, l'adeguatezza e la correttezza dell'operato degli imputati in termini di diligenza, prudenza, perizia e osservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, e di verificare se la violazione dei doveri cautelari di corretta valutazione del rischio e di corretta informazione, abbia causato o contribuito a causare le morti e le lesioni contestate. Il che esclude una lettura della condotta di tipo metodologico e contenutistico, che assuma come parametro la correttezza scientifica delle affermazioni riportate nell'imputazione.

Evidenzia il giudice che *"il giudizio di prevedibilità/evitabilità tipico della colpa, che si basa sulla cristallizzazione di giudizi ripetuti nel tempo, non ha ad oggetto il terremoto quale evento naturalistico non deterministicamente prevedibile e non evitabile; ma ha ad oggetto una attività di valutazione in termini di previsione e prevenzione del rischio, finalizzata alla tutela della vita e dell'integrità fisica, che il legislatore disciplina e demanda alla Commissione Grandi Rischi. Il giudizio di prevedibilità/evitabilità, dunque, non riguarda l'evento naturalistico (terremoto) ma l'evento lesivo del bene - interesse giuridicamente tutelato dalle fattispecie contestate (vita e integrità fisica). Tale giudizio di prevedibilità/evitabilità richiede la verifica dell'osservanza delle regole cautelari che disciplinano l'attività di analisi del rischio secondo i canoni della previsione e della prevenzione normativamente disciplinati. Tale parametro si incentra sulla verifica del comportamento che gli imputati avrebbero dovuto tenere nel corso della riunione del*

31.3.09 per espressa previsione normativa e non sulla verifica della fondatezza di tesi scientifiche”.

Aggiunge che “è un dato comune e unanimemente riconosciuto che le attuali conoscenze scientifiche non permettono una previsione deterministica dei terremoti... potendosi effettuare al massimo previsioni probabilistiche di medio, breve o lungo termine... caratterizzate da un tasso di incertezza talmente ampio... da non poter essere utilizzate per dare allarmi alla popolazione; anche lo studio dei fenomeni precursori ... non riduce il margine di incertezza e non consente previsioni deterministiche” e che “la più efficace forma di prevenzione e mitigazione del rischio sismico è costituita dal rispetto delle norme antisismiche... affermazioni che non hanno costituito oggetto di verifica dibattimentale... perché incontestabili e... estranee all’addebito”.

Chiarisce, quindi, che intende utilizzare il criterio della prognosi postuma *ex ante*, tipico del giudizio di colpa, dovendo essere evitata la distorsione di una lettura della condotta degli imputati, consumatasi il 31 marzo 2009, alla luce dell’evento drammatico del successivo 6 aprile.


Su tali premesse il Tribunale giunge alla conclusione della piena fondatezza dell’accusa: le affermazioni degli imputati relative alla valutazione dei rischi connessi all’attività sismica in corso, hanno violato le regole cautelari sancite dalla normativa di riferimento perché sono state “**approssimative, generiche e inefficaci in relazione ai doveri di previsione e prevenzione**”, e ciò in ragione della oggettiva contraddittorietà delle affermazioni formulate a verbale in relazione alla prevedibilità dei terremoti (impossibile secondo **Boschi**, estremamente difficile e, comunque, priva di fondamento scientifico, secondo **Barberi**), che esclude siano state fatte con riferimento all’attività del ricercatore Giuliani; del pari contraddittorie, attesa la certa impossibilità di prevedere i terremoti, sono, a parere del Tribunale, le affermazioni a verbale che escludono recisamente la riconducibilità di una sequenza di scosse a bassa magnitudo al fenomeno dei cosiddetti precursori di terremoti, con la conseguenza che anche questo tema, pur posto ai partecipanti alla riunione dal prof. **Barberi**, fu affrontato in modo estremamente generico e approssimativo; il che è confermato dal fatto che, nonostante l’approccio problematico al tema di **Eva e Selvaggi**, i quali avevano evidenziato come la casistica fosse limitata e come recentemente alcuni

terremoti fossero stati preceduti da scosse minori, il prof. **Barberi** concluse in modo perentorio, senza alcun margine di cautela e quindi imprudentemente, che *“non c’è nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento; gli sciame tendono ad avere la stessa magnitudo ed è molto improbabile che nello stesso sciame la magnitudo cresca”*; affermazione questa in irriducibile contrasto non solo con l’asserita impossibilità di fare previsioni, ma anche con la storia aquilana, caratterizzata dal ripetersi di terremoti distruttivi preceduti da sciame sismici (nel 1461 e nel 1703), ben evidenziata nelle due relazioni dell’INGV e del DPC, allegate al verbale della riunione, e con le conoscenze scientifiche in tema di precursori sismici e variazioni anomale della sismicità, pure evidenziate nella citata pubblicazione *“Proteggersi dal terremoto”* a firma, tra gli altri, del prof. **Dolce**.

Conclude quindi sul punto il Tribunale nel senso che il giudizio di responsabilità si fonda sul **carattere generico, approssimativo e inefficace** della disamina dedicata, nel corso della riunione, allo specifico indicatore di rischio, in violazione dei doveri di valutazione del rischio, previsione e prevenzione imposti dalla legge.

Parimenti superficiali erano state le dichiarazioni degli imputati sulla possibile evoluzione dello sciame sismico in corso: in particolare **Boschi** aveva parlato di *“periodi di ritorno molto lunghi, nell’ordine di 2/3 mila anni”*, pur essendo noto che L’Aquila in un periodo di soli 400 anni aveva subito tre terremoti distruttivi (1349, 1461, 1703); **Eva** aveva affermato, in termini tanto generici quanto banali, che *“L’Aquila è zona sismica.... non è possibile affermare che non ci saranno terremoti... dire che domani non succederà qualcosa è difficile”*; **Calvi** e **Dolce**, dal canto loro, avevano valutato i possibili danni, evidenziando che ci si poteva aspettare danni solo alle strutture fragili (controsoffittature, camini, cornicioni...), il che evidenziava che la riunione aveva avuto ad oggetto anche possibili scenari di eventi futuri (come confermato dai testi Braga e Cialente, e ammesso dall’imputato **De Bernardinis**).

Barberi, infine, aveva riassuntivamente dichiarato che *“gli sciame tendono ad avere la stessa magnitudo ed è molto improbabile che nello stesso sciame la magnitudo cresca. Questo non significa che abitazioni obsolete non possano avere danni alle strutture non portanti (controsoffitti, ecc.). Concordo con Selvaggi che sono molto più frequenti le*



sequenze sismiche che le forti scosse. Ovviamente non possiamo dire che ci sarà o non ci sarà una forte scossa” per poi aggiungere “questa sequenza sismica non preannuncia niente ma sicuramente focalizza di nuovo l’attenzione su una zona sismogenetica in cui prima o poi un grosso terremoto ci sarà”’.

In sole due frasi, a parere del giudice, viene sintetizzata la visione comune circa l’evoluzione non preoccupante dello sciame sismico, in contraddizione palese con il fatto che solo il pomeriggio precedente vi era stata quell’impennata definita “*molto improbabile*”, la scossa di magnitudo 4.1.

Tale affermazione, che non suscitò alcuna reazione negli altri imputati, colpì, invece, negativamente il teste Del Pinto, sismologo operante nella PC del Molise, il quale ne riferì in termini critici al proprio dirigente Giarrusso.

Tardiva e non veritiera era, inoltre, a parere del Tribunale, la giustificazione offerta in sede di esame da **Calvi**, secondo la quale egli avrebbe ipotizzato danni limitati alle strutture fragili nel presupposto che il contesto rimanesse quello di una serie ripetuta di scosse di moderata intensità, e ciò sia perché di tale presupposto non vi era cenno nel verbale, né alcun teste ne aveva parlato, sia perché era un presupposto contraddetto dalla scossa di magnitudo 4.1 del pomeriggio precedente. L’errore di valutazione di **Calvi**, che il Tribunale definisce “*macroscopico*”, anche in termini di comunicazione e informazione, aveva prodotto un ampio effetto rassicurante in ordine allo scenario che ci si poteva attendere.

Effetto rassicurante avevano prodotto anche le dichiarazioni dell’imputato **De Bernardinis**: questi, rispondendo alle domande di un giornalista televisivo, immediatamente **prima** della riunione, aveva affermato che i fenomeni sismici in corso si collocavano in una “*fenomenologia senz’altro normale*”, ed erano quindi non preoccupanti, con una valutazione da tutti condivisa nel corso della riunione, secondo quanto riferito dal teste Del Pinto (il quale riteneva invece che lo sciame in corso rappresentasse senz’altro una deviazione dalla normalità che non poteva che suscitare allarme).

De Bernardinis aveva aggiunto nella medesima intervista che “*non c’è pericolo... la comunità scientifica mi continua a confermare che anzi è una situazione favorevole perciò uno scarico di energia continuo... ci sono anche degli eventi piuttosto intensi, non*

intensissimi, quindi in qualche modo abbiamo avuto... pochi danni", tema, questo, del preteso "scarico di energia", che **Barberi** aveva posto ai presenti all'inizio della riunione senza tuttavia ricevere risposta esplicita, a conferma dell'estrema superficialità della trattazione.

Peraltro a dibattimento era emerso che l'argomento era stato fatto proprio anche dal capo del DPC, Bertolaso, il quale aveva affermato che mai nessuno scienziato lo aveva smentito, mentre sia **Boschi** che **Eva** avevano manifestato un forte dissenso sulla possibilità di interpretare il rilascio di energia nel corso di uno sciame sismico come evento favorevole. Solo **Barberi**, che pure aveva dichiarato di aver posto il tema all'inizio della riunione in modo ironico, aveva poi affermato che la questione "*non era per nulla banale*", senza tuttavia prendere posizione sul punto.

Assume, dunque, il Tribunale che la condotta degli imputati, connotata, così come addebitato nel capo di imputazione, dalla violazione di specifici obblighi in tema di valutazione, previsione e prevenzione del rischio sismico, nonché di informazione chiara, corretta e completa, aveva avuto un indubbio "*effetto rassicurante*" sulla popolazione, ingenerando la convinzione che lo sciame in corso fosse un fenomeno del tutto neutro, consueto, sotto controllo, non preoccupante, pressoché irrilevante (in tal senso in particolare il riferimento al possibile danneggiamento delle sole parti fragili degli edifici), tale da disinnescare l'atavica "*paura del terremoto*" che accompagna tradizionalmente le popolazioni che risiedono in zone sismiche.

A conferma di tale convincimento, il Tribunale richiama le dichiarazioni dell'ass. Stati, la quale ha riferito che ricordava perfettamente che nel corso della riunione si parlò dello "*scarico di energia*" in termini favorevoli, tanto che, al termine della riunione, essa si allontanò affermando che "*andava a rassicurare la gente*", senza che alcuno le dicesse di mostrare maggior cautela.

Il Tribunale si è posto, peraltro, il problema della riferibilità a tutti i componenti della CGR dell'intervista di cui sopra, resa da De Bernardinis alla TV Uno, immediatamente **prima** della riunione, così come quello della capacità di influenzare i processi volitivi delle vittime del verbale ufficiale della riunione (depositato il 6 aprile, dopo il terremoto) e della bozza dello stesso (rimasto atto interno), dando ad entrambi risposta positiva.

Ritiene, infatti, che tra l'intervista e i temi affrontati nel corso della riunione vi sia assoluta identità di argomentazioni e perfetta sovrapponibilità di valutazioni, pervenendo alla conclusione che le dichiarazioni rese nel corso dell'intervista non sono l'espressione dell'opinione personale di **De Bernardinis**, ma costituiscono l'esatta rappresentazione delle conclusioni raggiunte dalla CGR (anzi il suo "*manifesto*"), come confermato dal fatto che lo stesso **De Bernardinis**, all'esito della riunione, rilasciò un'altra intervista in cui non corresse o integrò alcunché, tanto da dichiarare a dibattimento che la sua "*valutazione operativa*" era rimasta identica.

Del pari, per quanto risponda al vero che la popolazione aquilana non ebbe contezza alcuna dei verbali della riunione, è però certo, ad avviso del Tribunale, che l'intero contenuto di tali documenti fu oggetto di ampia e immediata diffusione mediatica a mezzo delle interviste rese da alcuni componenti e delle sintesi giornalistiche fatte dagli organi di informazione ed ebbe la sua influenza decisiva sui processi volitivi delle vittime e quindi sugli eventi del 6 aprile 2009.

Così analizzata la condotta commissiva degli imputati, il Tribunale esamina la componente omissiva della condotta contestata, ribadendo che, lungi dal processare gli scienziati per non aver previsto il terremoto, compito del giudice è quello di accertare se la condotta tenuta dagli imputati in occasione della riunione del 31 marzo 2009 fosse stata o meno pertinente e in linea con i doveri di previsione, prevenzione e analisi del rischio imposti dalla normativa vigente alla CGR e se fosse stata adeguata e coerente con il patrimonio scientifico conoscitivo comune dei suoi componenti.

Afferma il giudice che il giudizio di prevedibilità/evitabilità che fonda il giudizio di colpa non andava calibrato sul terremoto quale evento naturale (non prevedibile e non evitabile), bensì sul rischio quale giudizio di valore, al fine di tutelare l'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti dalla calamità naturale, perché sulla corretta analisi del rischio andava altresì calibrata una corretta informazione alla popolazione.

Il giudizio di prevedibilità calibrato sul rischio sismico e non sul terremoto avrebbe contribuito a diminuire il prezzo pagato al terremoto in termini di perdita di vite umane e di

lesioni, grazie alle misure di prevenzione e alle cautele che a livello collettivo e individuale la corretta analisi del rischio e la corretta informazione avrebbero suggerito.


Anche il giudizio di evitabilità (ovvero la diminuita esposizione alle conseguenze dannose per la salute collettiva e individuale) deve essere correlato non già al mancato allarme di una imminente forte scossa, ma all'analisi errata e inidonea degli indicatori di rischio e ad una carente informazione.

Se è vero che la scienza non può prevedere il terremoto, è però altrettanto vero che i dati e le conoscenze di cui disponevano gli imputati permettevano loro di formulare una fondata valutazione di prevedibilità del rischio, cui essi si erano sottratti, e di offrire un'informazione completa che avrebbe contribuito ad evitare la morte o il ferimento di numerose persone.

Gli imputati non si trovavano a L'Aquila in qualità di esperti cui era stato richiesto un parere, ma in qualità di componenti della CGR, organo istituito dalla legge con funzioni specifiche di natura consultiva, propositiva, informativa per la previsione dei rischi e la prevenzione dei danni.

L'analisi e la previsione del rischio sismico, che è cosa ben diversa dalla impossibile previsione del terremoto, si concentra sulla previsione di possibili conseguenze, per lo più negative, che potrebbero scaturire dall'evento naturale, in coerenza con la definizione offerta dal legislatore (art. 3 comma 2 L. 225/92: *La **previsione** consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi*; comma 3: *La **prevenzione** consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione*).

La carente analisi e previsione del rischio che si addebita agli imputati, con conseguente mancata prevenzione dei danni, non è contraddetta dal fatto che i reati contestati sono di evento e non di pericolo, né individua l'evento - naturale - nel terremoto, bensì nei beni violati della vita e della salute, ancora una volta in coerenza con il richiamato quadro normativo (art.5 legge 401/01 e art.3 legge 225/92).

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more complex and stylized, while the one on the right is simpler and more fluid. They are positioned at the bottom right of the page, below the main body of text.

L'analisi del rischio effettuata dai componenti della CGR era incoerente con il patrimonio conoscitivo comune degli imputati, desunto anche dai contributi che alcuni di essi avevano formalizzato in note pubblicazioni, in particolare nel cosiddetto "**Rapporto Barberi**" del 1999, dal titolo "*Censimento di vulnerabilità degli edifici pubblici nelle regioni Abruzzo, ecc...*", curato tra gli altri dal prof. **Dolce**, coautore anche del libro "*Proteggersi dal terremoto*" già citato.

In detta pubblicazione si individua il rischio sismico nella interazione tra pericolosità sismica -intesa come probabilità che un terremoto di una certa intensità si verifichi in un determinato territorio in una determinata area temporale -, vulnerabilità - intesa come capacità dei beni esposti a rischio di sopportare il danno - e esposizione - intesa come valore d'insieme delle vite umane e dei beni materiali che possono essere perduti o danneggiati -.

Pacifico il fatto che l'uomo non può incidere sulla pericolosità, per mitigare il rischio sismico si deve incidere sui fattori della vulnerabilità e dell'esposizione, temi ben noti agli imputati e tuttavia ignorati nel corso della riunione.

Essi, quindi, alla data del 31 marzo 2009 disponevano di tutti gli indicatori per formulare una corretta analisi e previsione del rischio a fini di prevenzione.

La storia sismica aquilana provava che i terremoti distruttivi degli anni 1461 e 1703 erano stati preceduti da sciame sismici (ben descritti anche nel Rapporto di evento, distribuito da **Dolce** ai partecipanti), tema che non fu assolutamente trattato nel corso della riunione.

Lo sciame sismico in atto e la scossa del 30 marzo 2009 di M 4.1 indicavano una variazione anomala della sismicità, tipico fenomeno precursore di terremoti, tema trattato in modo superficiale, generico e approssimativo.

La comunità scientifica aveva effettuato prima del terremoto molteplici valutazioni di pericolosità e previsioni probabilistiche, anche queste ignorate nel corso della riunione, mentre proprio **Boschi** e **Selvaggi** ne avevano riferito nella pubblicazione del dicembre 2009 dal titolo "*Prima del terremoto del 6.4.2009: conoscenze e ipotesi sismogenetiche*", sulla rivista "Progettazione sismica"; in tale articolo si dava conto di come i ricercatori dell'INGV da tempo avessero identificato l'aquilano come possibile sede di futuri forti


terremoti, con significative probabilità di scosse distruttive nei primi decenni del secolo, come evidenziato nelle mappe di pericolosità elaborate e costantemente aggiornate dall'INGV, e confermato dagli studi commissionati dall'INGV al CNR, sia pure su un target di scosse superiori alla M 4, per la redazione di un modello matematico su base probabilistica (sviluppato dalla dott. R. Rotondi) che vedeva L'Aquila al secondo posto nella classifica di pericolosità sismica.

Il prof. **Boschi**, inoltre, aveva pubblicato nel 1995 uno studio nel quale si affermava che *“la probabilità di un evento con magnitudo pari o maggiore di 5.9 nei prossimi cinque anni è bassa ovunque tranne che per le regioni 34 (aquilano) e 53 (Sicilia sud orientale)”*, anch'esso colpevolmente ignorato (né aveva rilievo il fatto che lo stesso **Boschi** avesse ritenuto obsoleto detto studio, per essere fallita la previsione che collocava l'evento nel quinquennio 1995/2000, considerando il giudice esatta la previsione secondaria, sia pure espressa con minor grado di probabilità, di un terremoto nel ventennio 1995/2015).

La vulnerabilità degli edifici era o doveva essere a conoscenza di tutti gli imputati, avendo L'Aquila un centro storico esteso, di origine medievale, ed essendo molti degli edifici in muratura e cemento armato costruiti prima che entrasse in vigore la legge antisismica 64/74.

Gli imputati **Barberi**, **Dolce** e **Eva** avevano tutti contribuito alla redazione del cosiddetto “Rapporto Barberi”, di cui si è detto, che conferma l'alta vulnerabilità sismica degli edifici costruiti prima del 1974; inoltre nel 2007 era stato pubblicato uno studio, a firma di **Barberi** e **Boschi**, con Bertolaso, nel quale, premesso che la vulnerabilità del patrimonio edilizio italiano è molto elevata, si porta ad esempio proprio L'Aquila, per affermare che in caso di ripetizione del massimo terremoto storico, il numero complessivo delle vittime sarebbe stato tra 4.000 e 14.000.

Anche il tema della vulnerabilità, pur preso in considerazione nel corso della riunione, fu trattato, quindi, in modo assolutamente superficiale e inidoneo, essendosi gli imputati limitati ad ipotizzare possibili danni alle strutture fragili. Peraltro dalle CT e dalle perizie disposte in altri procedimenti relativi ai crolli era emerso che la gran parte degli edifici dove persero la vita molte delle vittime indicate nell'imputazione erano edifici in muratura e cemento armato costruiti prima del 1974 e quindi rientravano pienamente nella tipologia di alto rischio che doveva essere ben nota agli imputati.



Il Tribunale respinge, sul punto, l'assunto difensivo secondo il quale l'invio di quei dati alle amministrazioni locali per l'adeguamento del patrimonio edilizio (unica efficace prevenzione dai danni da terremoto) escludeva ogni responsabilità degli imputati, per farla eventualmente ricadere su chi non aveva seguito quelle indicazioni, in ragione della oggettiva impossibilità -anche per le notoria scarsità delle risorse economiche pubbliche - di attuare solo quella strada per ridurre il rischio sismico.

L'esposizione, ovvero l'insieme delle vite umane e dei beni materiali esposti al rischio di perdita o danneggiamento, era un altro fattore di rischio di grado alto ben noto agli imputati, anch'esso colpevolmente ignorato: L'Aquila, infatti, era città universitaria abitata da moltissimi studenti fuori sede (circa 10.000), soggetti particolarmente esposti a rischio per la ristrettezza dei mezzi economici e la lontananza dalle famiglie (all'esito del terremoto ben 55 di loro trovarono la morte e molti rimasero feriti), ma anche di tale fattore di rischio non fu fatta menzione nel corso della riunione della CGR, pur disponendo la PC (ufficio rischio sismico e vulcanico diretto dal prof. **Dolce**) del sistema informatico di previsione SIGE (sistema informativo per la gestione dell'emergenza) che, calibrato sui dati di ogni singola scossa comunicati dall'INGV, correlati ai dati sulla qualità del patrimonio edilizio e la densità abitativa, consente in pochi minuti dall'evento di stimare il danno atteso (vittime, senza tetto, edifici danneggiati).

Conclude, quindi, il Tribunale sui profili della colpa, che nel corso della riunione del 31 marzo 2009 l'analisi del rischio sismico devoluta ai componenti della CGR fu approssimativa, generica e inefficace, così connotando di superficialità e scarsa consapevolezza dei doveri di legge la condotta degli imputati, incapaci di comprendere e utilizzare in modo adeguato tutti i dati a loro disposizione per la valutazione e previsione del rischio, al fine di orientarne l'interpretazione nella direzione dovuta della prevenzione e della corretta informazione.

Dalla violazione delle regole cautelari descritte dalla norma (art.5 legge 401/2001) era derivato l'evento di danno (morti e lesioni) che l'osservanza di quelle regole mirava a evitare o comunque a contenere, e che rientrava, quindi, nella sfera di prevedibilità degli imputati.

La valutazione del rischio sismico che era ad essi demandata richiedeva, invece, un'analisi complessiva e la ricerca della correlazione tra tutti gli indicatori di rischio, che tenesse conto dei dati statistici, storici, scientifici, conoscitivi disponibili alla data del 31 marzo 2009, in una visione collegiale arricchita dalle esperienze e dalle competenze di ciascun membro della CGR, capace di superare la parcellizzazione dei dati disponibili, ognuno dei quali, singolarmente considerato, poteva anche non essere allarmante.

4) Nesso di causalità

Premessa la distinzione tra reati commissivi ed omissivi, questi ultimi propri e impropri, richiamata la clausola generale di equivalenza di cui al capoverso dell'art.40 c.p. nonché i principi generali in tema di causalità (e la nota sentenza Franzese, SS. UU. n.30328/02 che impone, con riferimento ai reati omissivi impropri, la verifica del cosiddetto giudizio controfattuale), il Tribunale indaga quale sia nella fattispecie la legge scientifica di copertura, che, esprimendo un canone di regolarità nella successione degli accadimenti, consente al giudice di ancorare il giudizio controfattuale a parametri oggettivi, scevri da margini di discrezionalità e indeterminatezza, in coerenza con il principio di legalità e determinatezza della fattispecie di reato.

Nel caso in esame la legge di copertura è, evidentemente, una legge di tipo statistico (e non universale), che, secondo l'insegnamento della richiamata sentenza, deve assicurare un elevato grado di probabilità logica o di credibilità razionale, da intendersi non in relazione alla percentuale statistica di copertura delle legge stessa (che può anche essere bassa o persino ancorata solo a massime consolidate di esperienza), ma in relazione alle particolarità del caso concreto, analizzato con riferimento a tutte le possibili cause dell'evento, previa esclusione dell'interferenza di fattori condizionalistici alternativi, sì da consentire al giudice di pervenire ad un giudizio sul nesso causale espresso in termini di certezza sul piano probatorio e processuale (oltre ogni ragionevole dubbio).

Il Tribunale individua nella condotta ascritta agli imputati, come descritta nei paragrafi precedenti, profili di colpa commissiva (affermazioni e dichiarazioni rese nel corso e a margine della riunione) ed omissiva (mancata o comunque superficiale e inadeguata valutazione degli indicatori di rischio sismico disciplinati dalla normativa), ma non dubita

